

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 1

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNI, BANDOLI, GERARDINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'inquinamento elettromagnetico

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutta Europa e nel mondo il problema dell'inquinamento elettromagnetico sta suscitando crescente preoccupazione per i pericoli che possono derivare alla salute dei cittadini. Un dossier dell'Organizzazione mondiale della sanità segnala questo problema tra le principali emergenze. La presenza delle radiazioni nell'ambiente è cresciuta enormemente, negli ultimi decenni, a causa dello sviluppo tecnologico. Ma ad un così forte aumento dell'inquinamento elettromagnetico non ha ancora fatto riscontro un corrispondente diffondersi di adeguate normative di tutela, né in Italia, né in altri Paesi. Quello dei campi elettromagnetici è un problema molto complesso, per le im-

plicazioni che presenta dal punto di vista sanitario, ambientale, economico, tecnologico. È un problema, quindi, che deve essere affrontato su molti piani: quello legislativo, quello della prevenzione e della riduzione del rischio, sul piano della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Gli effetti nocivi per la salute da esposizione a campi elettromagnetici sono da tempo assodati e riconosciuti per quanto riguarda gli effetti acuti. A questi effetti — e solo ad essi — sono riferiti i limiti fissati attualmente dagli organismi internazionali. Per quanto riguarda gli effetti cronici la maggioranza degli studi epidemiologici condotti in vari Paesi negli ultimi 15 anni ha individuato una associa-

zione tra esposizione a campi elettromagnetici da basse frequenze (50-60 Hz) e aumento del numero di tumori e leucemie, in particolare nei bambini. Significativo, da questo punto di vista, il rapporto ISTISAN 29/95 dell'Istituto superiore di sanità. Modificando precedenti valutazioni, l'Istituto superiore di sanità riconosce ufficialmente che gli studi « indicano un incremento di rischio di leucemia infantile in relazione ad esposizioni a livelli di induzione magnetica superiore a 0,2 micro Tesla » (cioè un valore 500 volte inferiore a quelli in genere oggi consentiti), e che l'esposizione a campi magnetici a 50-60 Hz va considerata un « probabile cancerogeno ». Il fatto che non vi sia tuttora accordo sul possibile meccanismo biologico d'azione dei campi magnetici non cambia in ogni caso il dato che emerge dagli studi epidemiologici. Fin da ora, dunque, occorre applicare il principio di massima cautela, cercando di mantenere le esposizioni a livelli più bassi possibile e adottando limiti più rigorosi di quelli attuali. Se è vero che parlando di rischi per la salute derivanti da esposizione a campi magnetici da basse frequenze ci si riferisce in genere al problema degli elettrodotti, va ricordato, al tempo stesso, che negli ultimi anni è aumentata la preoccupazione dell'opinione pubblica anche sui possibili rischi per l'esposizione cronica a campi elettromagnetici da radiofrequenze e microonde (emittenti radiotv, antenne per telefonia cellulare, telefonini, apparecchi per incollaggio della plastica e del legno, eccetera). In questo caso, tuttavia, le indagini epidemiologiche sono ancora agli inizi e la discussione scientifica sugli effetti per la salute è tuttora aperta. Il quadro normativo nazionale in materia di tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori per esposizione a campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza appare piuttosto carente e confuso. Ad oggi non esiste, in Italia, una legge di tutela in questo settore. C'è solo un decreto del 1992 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992) per la tutela della popolazione dalle basse frequenze (che prevedeva limiti di esposizione fissati in relazione agli effetti acuti, oltreché distanze minime per gli elettrodotti); un recente decreto del settembre 1995 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995) conferma quei vincoli per i nuovi elettrodotti, ma sospende, per un periodo imprecisato, il vincolo delle distanze minime nei piani di risanamento perché, secondo il Governo, esso non avrebbe valenza sanitaria. Sono inoltre in discussione altri decreti, riguardanti la tutela della popolazione da radiofrequenze e microonde (l'Italia ha il record mondiale di impianti ripetitori radio e TV: 60 mila quelli ufficiali; nonché circa 3,8 milioni di telefoni cellulari) e la tutela nei luoghi di lavoro. Su quest'ultimo problema è in preparazione anche una direttiva comunitaria. In tutti questi casi si continua a far riferimento solo agli effetti acuti e non anche a quelli a lungo termine. Diverse regioni, inoltre, hanno approvato proprie leggi. Se è positivo che le regioni si muovano autonomamente in direzione di una legislazione più adeguata, è però indubbio che sia anzitutto necessario un quadro certo di norme sul piano nazionale. Va ricordato, in questo senso, che una risoluzione recentemente approvata dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati — il primo significativo atto del Parlamento italiano sull'inquinamento elettromagnetico — impegna il Governo su alcuni obiettivi importanti:

a) predisporre un quadro normativo organico e modificare le normative esistenti, secondo il principio della massima cautela, anche per quanto riguarda la tutela degli effetti a lungo termine, tenuto conto dei valori ritenuti pericolosi dalla ricerca epidemiologica;

b) pianificare interventi di riduzione delle esposizioni e campagne di monito-

raggio finalizzate alla valutazione dei livelli espositivi;

c) definire protocolli di intesa con l'ENEL e gli altri gestori per adottare, nella costruzione di nuovi elettrodotti, soluzioni tecnologiche e funzionali che riducano i rischi per la salute e l'impatto ambientale;

d) promuovere e sostenere un programma di ricerche sperimentali e di studi epidemiologici, anche nell'ambito di una più vasta cooperazione internazionale;

e) promuovere campagne di informazione presso la pubblica opinione caratterizzate da rigore scientifico e chiarezza nella comunicazione.

Con la presente proposta si intende dar vita ad una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia i seguenti compiti: svol-

gere indagini ed acquisire tutte le informazioni e i dati scientifici sugli effetti per la salute da esposizione a campi elettromagnetici; verificare l'attuazione delle norme vigenti; proporre soluzioni legislative ed amministrative per una adeguata tutela della popolazione e dei lavoratori.

L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne determina la composizione.

L'articolo 2 definisce le funzioni della Commissione.

L'articolo 3 disciplina le audizioni, le richieste di atti e documenti, il segreto d'ufficio.

L'articolo 4 determina il termine per i lavori della Commissione.

L'articolo 5 riguarda l'organizzazione dei lavori e le spese per il funzionamento della Commissione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul problema dell'inquinamento elettromagnetico e sui rischi da esso derivanti per la salute dei cittadini.

2. La Commissione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, un vicepresidente e due segretari.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini ed acquisire informazioni e dati scientifici relativi ad indagini epidemiologiche e ad altre ricerche svolte, o in via di svolgimento, in Italia e all'estero, in merito agli effetti per la salute derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici;

b) verificare l'attuazione delle norme vigenti da parte delle autorità centrali, delle regioni, delle imprese pubbliche e private;

c) riferire alla Camera dei deputati al termine dei suoi lavori ed ogni volta che lo ritenga opportuno;

d) prospettare soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per una adeguata tutela della popolazione e dei lavoratori.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione per lo svolgimento dei propri compiti può:

a) procedere ad audizioni concernenti l'oggetto dell'inchiesta;

b) avvalersi di esperti qualificati nella materia oggetto dell'inchiesta;

c) richiedere alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici e privati, nonché alle imprese esercenti servizi di distribuzione dell'energia elettrica, atti e documenti necessari allo svolgimento dei lavori;

d) richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non possono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione sono obbligati al segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.

ART. 4.

1. La Commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla data del suo insediamento.

ART. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.